

# TI\_GERICHTE 81.2012.434 vom 10. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_81.2012.434](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2012.434)

FR: TI\_GERICHTE 81.2012.434 du 10 septembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 81.2012.434 del 10 settembre 2013

## Volltext

Incarto n.81.2012.434

DA 4754/2012

Bellinzona

10 settembre 2013

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Vanoni Petra in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d'accusa n. 4754/2012 del 29 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'imputato autore colpevole di

lesioni semplici

per avere, il 1. aprile 2012, a \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_, cagionato un danno al corpo e alla salute di una persona segnatamente per avere più volte spintonato ACPR 1 al petto e al volto, provocandole le lesioni di cui al certificato medico dell'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_ del 01.04.2012, agli atti;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 700.- (settecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa difr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 123 cifra 1CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 4754/2012 del 29 ottobre 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.

Qualora l'accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr.300.-tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr.450.- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.